

CREDITO DI IMPOSTA PER AUTOTRASPORTATORI E LEGGE DI STABILITA' 2015-2016

LEGGE STABILITA' 2015 Comma 233: *A decorrere dal 1° gennaio 2015 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.*

Legge stabilita' 2016 Comma 645. Dal 2016 il credito di imposta per riduzione accise NON spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore; (comma 646) i risparmi derivanti da tale limitazione per il 15% saranno utilizzati per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione da parte delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi; il successivo comma 648 prevede la concessione di contributi per favorire il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale.

Note di studio:

Sulla carta di circolazione del veicolo alla lettera V9 è riportata la direttiva relativa alle caratteristiche del veicolo. Quindi, ad esempio, se in corrispondenza della lettera V9 è riportato 2001/27/CE il veicolo appartiene alla categoria EURO 3, in base alla classificazione di seguito indicata

<u>Direttive comunitarie EURO 1</u>	<u>Direttive comunitarie EURO 2</u>
91/441 CEE 91/542 CEE punto 6.2.1.A >93/59 CEE	91/542 CEE punto 6.2.1.B 94/12 CEE 96/1 CEE 96/44 CEE 96/69 CE 98/77 CE
<u>Direttive comunitarie EURO 3</u>	<u>Direttive comunitarie EURO 4</u>
98/69 CE 98/77 CE rif. 98/69 CE 1999/96 CE 1999/102 CE rif. 98/69 CE 2001/1 CE rif. 98/69 CE 2001/27 CE 2001/100 CE A 2002/80 CE A 2003/76 CE A	98/69 CE B 98/77 CE rif. 98/69 CE B 1999/96 CE B 1999/102 CE rif. 98/69 CE B 2001/1 CE rif. 98/69 CE B 2001/27 CE B 2001/100 CE B 2002/80 CE B 2003/76 CE B
<u>Direttive comunitarie EURO 5</u>	
2005/78/CE 2006/81/CE 2006/51/CE	